

- La famiglia internazionale -



Joan Miró
Costellazione amorosa

-- Omogenitorialità e atti di nascita --

24 gennaio 2019

Dott.ssa Marina Caliaro,
Dott.ssa Maria Teresa Magosso

Famiglia

Formazione sociale di tipo affettivo

L'affettività si esprime nel rapporto di coppia

Attrazione sentimentale e sessuale verso persone di **sex diverso**:
matrimonio, convivenza di fatto

Attrazione sentimentale e sessuale verso persone dello **stesso sesso**:
unione civile, convivenza di fatto



Famiglia = Affettività

verso i figli

Coppie eteroaffettive

Coppie omoaffettive

Filiazione biologica



Elena Mikhailovna Kostenko
Bambini che giocano

Procreazione medicalmente assistita

Maternità surrogata

Adozione

Filiazione e genitorialità legali

- genitore genetico + genitore sociale/intenzionale
- entrambi genitori sociali/intenzionali

Filiazione biologica

- nel matrimonio: Il neonato si presume figlio di entrambi i genitori

- fuori del matrimonio:


- Si determina per effetto di un atto volontario del genitore
- O per effetto di un accertamento ad opera del giudice



Pablo Picasso,
La bambina con la colomba

Riforma della filiazione

Legge 10 dicembre 2012, n. 219
Decreto legislativo, 28/12/2013 n.154



- unicità dello status di figlio
- eliminate differenze tra figli nati nel e fuori del matrimonio
- disciplinata la responsabilità genitoriale
- apportate modifiche nelle modalità di riconoscimento dei figli
- abolita la legittimazione
- modifiche alle azioni di stato



*Permangono
modalità diverse per
lo stabilirsi del
rapporto di filiazione
e formazione degli
atti di nascita*



Filiazione sociale/intenzionale

- **P.M.A** (etero e omoaffettiva)
- **Maternità surrogata** (etero e omoaffettiva)
- **Adozione** (etero e omoaffettiva)

Procreazione medicalmente assistita

Legge 19 febbraio 2004 n. 40 art.5


Requisiti



- coppie di maggiorenni di sesso diverso
- coniugate o conviventi
- in età potenzialmente fertile
- entrambi viventi

Procreazione m.a. eterologa

Salvador Dalí –
Rosa meditativa



Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162

ammessa nel nostro ordinamento in seguito all'intervento della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il divieto

nei casi di infertilità si può divenire genitori senza aver dato il proprio contributo genetico, ma con l'apporto di un

donatore esterno alla coppia

Genitorialità



padre e madre sociali

il rapporto di filiazione si instaura a seguito del consenso espresso che ha valore di assunzione volontaria di maternità e paternità

l'effetto dell'attribuzione dello stato di figlio è conseguenza automatica di una **manifestazione di volontà** intervenuta prima della nascita, addirittura anteriore al concepimento

madre sociale: non può chiedere di non essere nominata

padre sociale: esclusa azione di disconoscimento o di impugnazione del riconoscimento del figlio

padre biologico: divieto di riconoscimento

Stato giuridico del nato

Art.8 L.40/2004

I **nati** a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione m.a. hanno lo **stato di figli della coppia** che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.



Camille Claudel, La Vague o les Baigneurs

Trascrivibilità degli atti di nascita
formati all'estero
- nascita da P.M.A. eterologa -



Ilya Repin
Boys in the Grass

Legge 31 maggio 1995 n. 218

diritto internazionale privato

Art. 33 Filiazione.

1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita....

Art.65 Riconoscimento di provvedimenti stranieri.

1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalitàpurché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

Art.66 Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria.

1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 65, in quanto applicabili ...

Regolamento CE 2201/2003

Relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni **in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale**



Articolo 23

Motivi di **non riconoscimento** delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale

Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti:

a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, il riconoscimento è **manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;**

Corte di Cassazione 30 settembre 2016 n.19599

Coppia omo

Atto di nascita - minore nato da due donne tra loro coniugate a seguito **fecondazione** m.a. eterologa (donazione dell'ovocita da parte della prima e conduzione a termine della gravidanza da parte della seconda)

Per il diritto spagnolo il minore, cittadino spagnolo, è figlio di entrambe

Minore figlio di due donne

Ordine all'u.s.c. di trascrizione dell'atto di nascita

Art.33 L.218/1995 **stato di figlio**: legge nazionale del figlio o legge nazionale di uno dei genitori

L'atto di nascita del minore, è contrario all'ordine pubblico?

No

L'omosessualità dei genitori è di ostacolo alla formazione di una famiglia secondo la legge italiana? **No**



Corte di Cassazione 30 settembre 2016 n.19599

presunta incomparabilità con la nozione di "famiglia", intesa dal diritto italiano come unione di persone di sesso diverso, alle quali soltanto sarebbe data la possibilità di avere figli,

Per la Corte: rilevanza costituzionale delle unioni di persone dello stesso sesso (art. 2 Cost.), i cui componenti sono titolari del **diritto alla "vita familiare"** : di vivere liberamente la propria condizione di coppia e di ricevere un trattamento omogeneo a quello assicurato alle coppie eterosessuali



deve escludersi che esista, a livello costituzionale, un divieto per le coppie dello stesso sesso di **accogliere e anche di generare figli.**

Corte di Cassazione

30 settembre 2016 n.19599

sent.n.19599/2016 «**L'interesse superiore del minore** che, come detto (v. n. 8), è complesso e articolato in diverse situazioni giuridiche, nella specie si sostanzia nel diritto a conservare lo status di figlio, riconosciutogli da un atto validamente formato in un altro Paese dell'Unione Europea».

Il diritto alla **continuità di tale status** è conseguenza diretta del favor filiationis, scolpito nella L. n. 218 del 1995, artt. 13, comma 3, e art. 33, commi 1 e 2, ed è implicitamente riconosciuto nell'art. 8, par. 1, della Convenzione di New York sul "diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali"



Joseph Hickel, Allegoria in onore dell'erede al trono di Napoli, particolare

Corte di Cassazione 30 settembre 2016 n.19599

il **profilo caratterizzante** il rapporto di filiazione si individua nel concetto di **responsabilità genitoriale**: rilievo crescente attribuito ai profili della **volontarietà** e della **responsabilità genitoriale**:

Corte di Cassazione 22 giugno 2016 n. 12962



le coppie di persone dello stesso sesso possono adeguatamente accogliere figli e accudirli,...ciò è confermato dalla possibilità di adottarli, a norma della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, comma 1, lett. d)

Corte di Cassazione 11 gennaio 2013 n.601

ha **escluso** che vi siano certezze scientifiche, dati di esperienza o indicazioni di specifiche **ripercussioni negative sul piano educativo e della crescita del minore**, che derivino dal vivere in una famiglia formata da una coppia omosessuale

La Registrazione dell'atto di nascita

Venute meno le considerazioni sulla sussistenza di violazione del limite di ordine pubblico così come opposte da ufficiali dello stato civile, Ministero dell'Interno, Avvocatura di stato

Atto in parte II serie B dei registri di nascita



L'atto formato all'estero si trascrive con indicazione dei genitori così come stabilito dalle autorità dello Stato in osservanza della legge straniera

Migliore interesse del minore – diritto alla continuità dello status acquisito validamente all'estero

irrilevante che la modalità di procreazione non sia consentita in Italia

Divieto di maternità surrogata in Italia per coppie etero e omo

art.12 L. 40/2004 - principio di ordine pubblico
prevista sanzione penale

Turismo riproduttivo



- **Corte di Cassazione**, VI sez.pen., 17.11.2016 n. 48696
- Trib. Milano, sez. V pen., 15 ottobre 2013 e sent.9.4.2014
- G.U.P. Trib. Trieste, 6 giugno 2013.
- Trib. Brescia, sez. II pen., 26 novembre 2013.
- Corte EDU, sent. Mennesson c. Francia (ric.n.65192/11) Labassee c. Francia (ric. N..65941/11) del 26.6.2014

Escluso il reato di alterazione di stato – si trascrive atto di nascita da ritenersi legittimo in base alla lex loci

E se la nascita avviene in Italia ?

Corte di Cassazione

Legislatore: art.8 L.40/2004

deve escludersi che esista, a livello costituzionale, un divieto per le coppie dello stesso sesso di **accogliere e anche di generare figli.**

I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione m.a. hanno lo **stato di figli della coppia**



Ferruccio Ferrazzi, Le due madri

Dichiarazione di nascita

coppia di donne coniugate all'estero

coppia di donne u.c. in Italia o all'estero

coppia di donne conviventi di fatto

Cittadinanza italiana/straniera/pluripolidia

Motivazioni del rifiuto

nella legge 76/2016 viene esclusa l'applicazione delle norme del codice civile non richiamate



Pierre-Auguste Renoir: Confidenze (Due donne in conversazione), 1878

Art.1, comma 20:

le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente **non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.** Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

Motivazioni del rifiuto

Le norme in materia di filiazione di cui agli artt.231 e segg. si riferiscono, espressamente ai concetti di padre e madre, di marito e di moglie.



Massimo Campigli , Ritratto di famiglia

Sono regole fondanti l'assetto ordinamentale

Non sussiste alcuna norma che consenta di indicare nell'atto di nascita, oltre alla madre, un altro genitore che non sia il padre, anzi il sistema normativo che definisce oltre alla madre «puerpera» l'altro genitore quale padre, preclude tale possibilità (riferimento anche a D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396)

Motivazioni del rifiuto

inesistenza di formule ministeriali che prevedano la redazione di atto di stato civile idoneo alla fattispecie nella considerazione della tipicità degli atti dello stato civile.




DPR 3 novembre 2000, n. 396

Art.11 l'ufficiale dello stato civile «*non può enunciare, negli atti di cui è richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che sono stabilite o permesse per ciascun atto*».

art.12: «*gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno*»

Considerazioni a favore



Renato Guttuso, Caffè greco

Art.1, comma 20:

le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Le disposizioni contenute nella legge 40/2004 devono essere interpretate alla luce di ciò che il legislatore ha stabilito con la successiva L.76/2016 (riferimenti a figli della coppia per rinvii contenuti nel comma 25)

Nell'ordinamento giuridico italiano é
ammessa l'omogenitorialità:



il figlio può avere genitori dello stesso sesso

assenza di violazione di principi
di ordine pubblico

Fonti normative



Costituzione: artt.2,3,32,117 primo comma

Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) art.8

Legge 27.5.1991,n.176 (che ha reso esecutiva la Convenzione dei diritti del fanciullo - New York 20.11.1989)

Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. art.24

Legge 14.4.1982, n.164, «Norme in materia di **rettificazione di attribuzione di sesso**»

D.Lgs.vo 1.9.2011, n.150, «Disposizioni complementari al cpc in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art.54, legge 18.6. 2009, n.69

Legge 20.5.2016, n. 76, « Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»: **pluralità di modelli familiari**, di relazioni di coppia con diritti e doveri analoghi (progetto di vita familiare e volontà di autodeterminarsi anche per i figli)- rif.ti a figli della coppia in norme sul divorzio, pensione reversibilità, ecc.

Legge 10.12.2012, n. 219 e Decreto legislativo, 28/12/2013 n.154, Riforma in materia di filiazione: **unico status per i figli**

Legge 11 .1.2018, n. 4 Modifiche al cod.civ., al cod.pen., al cod. di p.p. e altre disposizioni in favore degli **orfani** per crimini domestici (riferimento espresso anche a **figli di coppie dello stesso sesso**)

Fonti giurisprudenziali



Corte cost., sent.494/2002: «La Costituzione non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti: nella specie, il diritto del figlio, ove non ricorrano costringenti ragioni contrarie nel suo stesso interesse, al riconoscimento formale di un proprio *status filiationis*, un diritto che, come affermato da questa Corte (sentenza n.120/2001), è elemento costitutivo dell'identità personale, protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, dall'art. 2 della Costituzione. E proprio da tale ultima disposizione, conformemente a quello che è stato definito il *principio personalistico* che essa proclama, risulta che il valore delle "formazioni sociali", tra le quali eminentemente la famiglia, è nel fine a esse assegnato, di permettere e anzi promuovere lo svolgimento della personalità degli esseri umani»

Corte cost., sent.347/1998: «Preminenti in proposito sono le garanzie per il nuovo nato..., non solo in relazione ai diritti e ai doveri previsti per la sua formazione, in particolare dagli artt. 30 e 31 della Costituzione, ma ancor prima - in base all'art. 2 Cost. - ai suoi diritti nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità...»

Corte cost., sent.138/2010: «L'art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. ...per *formazione sociale* deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'*unione omosessuale*, intesa come *stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso*, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una *condizione di coppia*, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.

Corte cost., sent.31/2012...nell'ordinamento internazionale è principio acquisito che in ogni atto comunque riguardante un minore deve tenersi presente il suo interesse, considerato preminente. E non diverso è l'indirizzo dell'ordinamento interno, nel quale l'interesse morale e materiale del minore ha assunto carattere di piena centralità...

Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162 Deve anzitutto essere ribadito che la scelta di tale coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, libertà che, come questa Corte ha affermato, sia pure ad altri fini ed in un ambito diverso, è riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concerne la sfera privata e familiare.



Nondimeno, il progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, anche indipendentemente dal dato genetico, è favorevolmente considerata dall'ordinamento giuridico, in applicazione di principi costituzionali, come dimostra la regolamentazione dell'istituto dell'adozione. ...il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa.

il legislatore, avendo consapevolezza della legittimità della PMA di tipo eterologo in molti paesi d'Europa, li ha opportunamente regolamentati, dato che i cittadini italiani potevano (e possono) recarsi in questi ultimi per fare ad essa ricorso, come in effetti è accaduto in un non irrilevante numero di casi

Corte di Cassazione 30 settembre 2016 n.19599

il **profilo caratterizzante** il rapporto di filiazione si individua nel concetto di **responsabilità genitoriale**: rilievo crescente attribuito ai profili della **volontarietà** e della **responsabilità genitoriale**



Corte di Cassazione 22 giugno 2016 n. 12962

le coppie di persone dello stesso sesso possono adeguatamente **accogliere figli e accudirli**,...ciò è confermato dalla possibilità di adottarli, a norma della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, comma 1, lett. d)

Corte di Cassazione 11 gennaio 2013 n.601

ha **escluso** che vi siano certezze scientifiche, dati di esperienza o indicazioni di specifiche **ripercussioni negative sul piano educativo e della crescita del minore**, che derivino dal vivere in una famiglia formata da una coppia omosessuale

Corte di Cassazione 15 giugno 2017 n.14878

Non è contraria all'ordine pubblico (internazionale) la rettifica, in Italia, in conformità al corrispondente atto britannico già validamente rettificato, dell'atto di nascita di un minore registrato come figlio originariamente solo di una donna italiana e, successivamente, **anche di un'altra**, con stessa nazionalità, **che, pur non avendo con lui alcun rapporto biologico**, aveva con la prima contratto matrimonio all'estero.



La fattispecie della procreazione da P.M.A. riguarda **diritti riconosciuti a livello costituzionale e in trattati internazionali**

diritto alla vita familiare, diritto alla bigenitorialità, riconoscimento delle diverse formazioni familiari, diritto all'identità personale e sociale, diritto delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia (ex artt.2, 3, 31 e 32 Cost.)

l'assenza delle modalità formali per consentire di dare sostanza a tali diritti non può costituire motivo sufficiente per un rifiuto ad accogliere le dichiarazioni in questione

- Mancato adeguamento del DPR396/2000 anche per dichiarazioni di nascita da p.m.a. di coppia etero (consenso ab origine non dovrebbe richiedere successivo riconoscimento con presenza di entrambi – rapporto di filiazione ex lege 40/2004 – dovere per genitori)
- Il formulario vigente, D.M.5 aprile 2002 e succ. modifiche non contempla tutte le formule necessarie per la redazione degli atti e annotazioni di stato civile (e del resto trattasi di fonte di grado inferiore)



Vasilij Vasil'evič Kandinskij,
Improvvisazione 11

Nel corso degli anni innumerevoli le situazioni in cui gli ufficiali dello stato civile sono intervenuti nella redazione di atti dello stato civile o di annotazioni che scaturivano da previsioni di legge o da sentenze giudiziarie, ma che non avevano e, tuttora, spesso non hanno trovato concreta formalizzazione da parte delle Autorità centrali

Considerazioni

Ministero dell'Interno -
Massimario per l'ufficiale dello
stato civile ed.2012-

Ruolo dell'ufficiale dello stato
civile nel verbalizzare la
dichiarazione di nascita



Giampaolo Talani, Cinque ragazzi
sulla spiaggia

«La registrazione dell'evento nascita costituisce un diritto della persona, riconosciuto dal nostro ordinamento: fino a quando non esiste l'atto di nascita, non esistono per la persona, che pure è nata, i diritti civili che la collegano con l'ordinamento giuridico (diritto al nome, all'identità personale), pur sussistendo i diritti fondamentali della persona, come quello alla vita, alla salute, alla dignità. Di conseguenza, la dichiarazione di nascita deve essere accettata: anzi, essa è un atto dovuto nei confronti del bambino: in presenza di una attestazione di nascita o di una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 30, comma 3, del D.P.R. 396/2000, l'ufficiale di stato civile formerà il relativo atto, dopo aver accertato l'identità del dichiarante o dei dichiaranti».

legge 40/2004: uno dei requisiti per l'accesso alle tecniche di PMA è che la coppia sia etero




La violazione del divieto che ne deriva per le coppie omosex è ragione giuridica sufficiente per il rifiuto alla formazione dell'atto di nascita del figlio?

1. Il ricorso alla PMA per coppie omosex, viene realizzato in uno Stato in cui ciò è consentito e legittimo
2. Il comportamento illecito della coppia può avere una incidenza sulla determinazione dello status del minore? **NO**

Nel merito si considerino le numerose pronunce riferite al ricorso alla PMA eterologa da parte di coppie di cittadini italiani, quando non era ammessa dalla legge italiana, quindi in epoca antecedente alla decisione n. 162/2014 della Corte Costituzionale: **rilievo assoluto è dato all'interesse del minore.** Tale principio prevale anche a fronte del ricorso alla maternità surrogata.

Modalità diverse



Comune di Padova: unico atto di nascita formato su dichiarazione delle interessate; scelta congiunta del cognome e del nome

Il figlio nato da P.M.A. è immediatamente figlio della coppia (art.8 L.40/2004)

Comune di Torino, di Milano: un atto di nascita con indicazione della donna che ha partorito. Cognome della donna al figlio.

Successivo atto di riconoscimento reso dal genitore sociale (II madre).

Richiesta al Tribunale ordinario per l'aggiunta del secondo cognome

Sono applicate alla p.m.a. le modalità di determinazione dello status del minore previste per la filiazione biologica

Atto di nascita Parte I serie A

Coppia unita civilmente:

è comparsa ... nata in ...il... residente in ... la quale mi ha dichiarato quanto segue: il giorno ...del mese...dell'anno alle ore ... e minuti ... nel (4-bis) ... da (5) essa dichiarante, cittadina ..., unita civilmente con ...nata in... il ... cittadina... residente in ..., qui comparsa per far proprio la presente dichiarazione..., è nato un bambino di sesso...

...la dichiarante dà il nome di ... ed il cognome di ...



Pablo Picasso, Due donne che corrono sulla spiaggia

Coppia coniugata all'estero:

è comparsa ... nata in ...il... residente in ... la quale mi ha dichiarato quanto segue: il giorno ...del mese...dell'anno alle ore ... e minuti ... nel (4-bis) ... da (5) essa dichiarante, cittadina ..., coniuge di...nata in... il ... cittadina... residente in ..., qui comparsa per far proprio la presente dichiarazione..., è nato un bambino di sesso...

...la dichiarante dà il nome di ... ed il cognome di ...

Atto di nascita Parte I serie A

Coppia di fatto:

è comparsa ... nata in ...il... residente in ... la quale mi ha dichiarato quanto segue: il giorno ...del mese...dell'anno alle ore ... e minuti ... nel (4-bis) ... dal consenso di essa dichiarante, cittadina ..., e di...nata in... il ... cittadina... residente in ..., non parente né affine con lei nei gradi che ostano al riconoscimento...,qui comparsa per far propria la presente dichiarazione..., è nato un bambino di sesso...
...la dichiarante dà il nome di ... ed il cognome di ...
...



Tamara de Lempicka,
Due donne

Tribunale di Pistoia R.G. 416 / 2018 V.G.

Nascita nel 2017 con sola indicazione della partoriente e rifiuto di indicare il genitore intenzionale perché il *titolo VII del Libro primo del codice civile non rientra tra le norme espressamente richiamate nella legge 76/2016 - il vigente ordinamento dello Stato Civile non prevede tale possibilità*".

Ricorso dei genitori contro il diniego;

Valutazioni dell'Autorità giudiziaria



- tutela dell'interesse superiore del bambino, sotto il profilo della sua identità personale e sociale; **diritto del minore alla bigenitorialità**, a prescindere dalle modalità del suo concepimento
- **criterio di attribuzione dello *status filiationis*: dato biologico genetico nella gestazione ordinaria - consenso ex art.6 L.40/2004 nella PMA**
- La **condotta illegittima dei genitori** non può comportare la lesione dei diritti del minore
- Nella L.70/2016 si evidenzia che non possono applicarsi norme del codice civile non richiamate espressamente, ma nulla si dice della L.40/2004 (coniuge e convivente quindi etero ma anche omosex)

Tribunale di Pistoia R.G. 416 / 2018 V.G.

- L. 4/2018 la quale, nel porre speciali tutele a favore degli orfani di crimini domestici, contempla anche gli orfani a seguito dell'omicidio del genitore commesso dall'altra parte dell'unione civile

I bimbi nati in Italia a seguito di tecniche di PMA eseguite all'estero sono figli della coppia di donne che hanno prestato il consenso manifestando inequivocabilmente di voler assumere la responsabilità genitoriale sul nascituro quale frutto di un **progetto di vita comune con il partner** e di **realizzazione di una famiglia** ... l'atto di nascita avrebbe dovuto essere formato sin dall'origine con il contestuale riconoscimento del neonato da parte delle due donne

ORDINA



All'u.s.c. la rettificazione ex art.95 D.P.R. 396/2000 mediante la **sostituzione dell'atto di nascita esistente** e la **formazione di un nuovo atto di nascita** di contenuto analogo a quello del ma con indicazione delle due ricorrenti come madri di **CCC**, nato a **EEE** il, attribuendo a quest'ultimo il cognome di **AA BB**;

Tribunale di Bologna decreto 6/7/2018

Nascita nel 2017 da due donne – richiesta di formare atto di nascita indicando i due genitori e di attribuire doppio cognome alla neonata

Rifiuto: non ci sono norme che consentano di indicare nell'atto di nascita oltre alla madre un altro genitore che non sia il padre;
Il doppio cognome può essere attribuito dall'u.s.c. solo con richiesta presentata di comune accordo dal padre e dalla madre

Ricorso dei genitori contro il diniego



Banksy, Umbrella girl,
2008

illegittimo il rifiuto dell'u.s.c.

- ordine di rettificazione dell'atto di nascita
- mediante l'aggiunta del secondo genitore e
- l'aggiunta del cognome del secondo genitore

Tribunale di Bologna decreto 6/7/2018

MOTIVAZIONI



- dopo la L.76/2016 lo status filiationis è unico, indipendentemente dalla forma giuridica del rapporto tra i genitori;
- esso può fondarsi su relazione genetica o legale (PMA)
- in caso di PMA lo stato di figlio si fonda sul consenso espresso ex art.8 L.40/2004
- in ogni decisione relativa ai minori l'interesse superiore del bambino dev'essere considerato preminente
- ai sensi dell'art.24 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni ...con i due genitori....salvo ciò sia contrario al suo interesse
- secondo una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata, **la normativa nazionale non è ostativa alla possibilità di formare un atto di nascita recante l'indicazione di due genitori dello stesso sesso**

Tribunale di Trento sentenza 12.3.2018

Richiesta di

1. rettificazione di attribuzione di sesso ex art.1,co.1, L.14.4.1982 n.164;
2. Provvedendo alle annotazioni conseguenti, comprese quelle relative all'atto di nascita delle figlie;


P.Q.M.

Dispone che il sesso sia rettificato da maschile a femminile, ordinando all'u.s.c. di effettuare la rettificazione ... nel senso che risulti quale sesso il femminile e quale prenome ..., **con i conseguenti effetti anche sugli atti di nascita delle figlie ... e**



Thomas Gainsborough,
Le due figlie

Tribunale di Pisa ordinanza 15.3.2018



Keith Haring, Radiant child

Nascita di bambino straniero in Italia da coppia di donne – asserita impossibilità di formare in Italia atto di nascita con indicazione di genitori dello stesso sesso

Sollevata questione di legittimità costituzionale della norma che si desume dagli artt. 449 c.c., 29 comma 2 decreto del Presidente della Repubblica 396/00, dell'art. 250 c.c., e degli artt. 5 e 8 della legge 40/04, nella parte in cui non consente di formare in Italia un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitori di un cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita sulla base della legge applicabile in base all'art. 33 legge 218/95, per contrasto:

- a) con gli artt. 2 e 3, Cost.;
- b) con l'art. 3, Cost.;
- c) con gli artt. 3 e 24, Cost.;
- d) con gli artt. 3 e 30, Cost.;
- e) con l'art. 117, Cost., per contrasto con gli artt. 3 e 7 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge 176/91, del 1995.

Famiglia omoaffettiva e adozione

Tribunale per i minorenni di Roma
sent. n.299 30.6.2014/30.7.2014;
sent. 22.9.2015 n. 291; febbraio 2016

Corte d'appello di Firenze
sent.1274/2012


Tribunale dei Minori di Milano
Sent. n.626/ 2007

Corte d'Appello di Milano , decreto
n.2543 del 16.10.2015 - 1.12.2015

è ininfluyente l'orientamento
sessuale dei genitori

Ciò che conta è...

l'interesse superiore del minore al
mantenimento della vita familiare"



Paul Gauguin, Clovis
addormentato

Corte d'Appello di Napoli 4 luglio 2018 n.145

adozione a favore di
genitore sociale



se non fossimo limitati cioè dal principio della domanda e dai particolari limiti imposti dal gravame («nella specie, infatti, opera il principio della domanda, e d'altronde il presente giudizio è di appello»), **avremmo potuto e dovuto riconoscere che l'istante non diventerà madre del bambino col provvedimento di adozione ex art. 44, ma che è già madre sin dalla sua nascita**, avendo espresso, sia pure all'estero, il **consenso** di cui all'art. 6 della legge 40/2004, sicché in forza dell'art. 8 della stessa legge **il bambino è già figlio di entrambi i membri della coppia.**



«La mente dopo essersi aperta alle nuove idee non torna mai alle dimensioni normali».

A. Einstein

Grazie dell'attenzione